

Il Patto di famiglia

Giacomo Manzana

Elena Iori

www.manzana.it   

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

Il nuovo “Patto di Famiglia”: panorama della disciplina ed individuazione della *ratio legis*

Quadro normativo sui patti di famiglia: libro II, titolo IV, il nuovo Capo V-bis, artt. 768-bis – 768-octies del Codice Civile.

Principi in materia di Diritto Successorio:

- 1. Impossibilità di vincolare la volontà testamentaria**, piena libertà di disporre dei propri beni mediante testamento (e di revocarlo) in ogni momento della propria vita.
- 2. Nullità dei patti successori ex art. 458 c.c.** ossia di ogni atto o contratto con cui un soggetto si impegni, durante la propria vita, a disporre dei propri beni dopo la propria morte, oppure i possibili interessati da una futura successione di un soggetto ancora vivente si accordino circa le sorti della trasmissione ereditaria di cui potrebbero essere beneficiari;
- 3. Tutela della legittima**, riserva *ex lege* a favore di determinati soggetti (coniuge, discendenti e ascendenti, detti “*eredi necessari*” o “*legittimari*”) di una quota rilevante dell’asse ereditario, quota che il *de cuius* durante la sua vita non può tendenzialmente intaccare né con donazioni, né con disposizioni testamentarie che ignorino o ledano gli interessi di tali soggetti, pena l’esercizio da parte di questi ultimi dell’azione di riduzione.

Ratio della disciplina:

1. soluzione al problema della trasmissione dell’impresa di famiglia (passaggio generazionale) a garanzia della continuità e prosperità dell’impresa stessa: successione nei beni produttivi;
2. risposta alle richieste dell’Unione Europea per un’attenuazione del divieto di patti successori: Patti di Famiglia = apparente **deroga** nell’ordinamento italiano al divieto di Patti successori.

il Patto di famiglia

Patti successori Art. 458 c.c. *Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla [1418 c.c.] ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (2).*

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione. (**Articolo 768-quater** – Partecipazione).

Ne consegue che:

- **RIDUZIONE** all'apertura della successione del disponente i legittimari non potranno produrre eventuali azioni di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima
- **COLLAZIONE** nessun erede sarà chiamato a conferire nella massa comune del patrimonio ereditato accettando ciò che ha ricevuto dal defunto quando questi era in vita

Ordinarie regole che disciplinano la successione

- a) azione di riduzione e collazione;
- b) non vige il principio della valutazione all'atto della stipula ma a quella di apertura della successione.

il Patto di famiglia - definizione

Il Capo V-bis (articoli da 768-bis a 768-octies) è stato aggiunto dall' art. 2, L. 14 febbraio 2006, n. 55, in vigore dal 16 marzo 2006. Si tratta dei c.d. patti di famiglia.

È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, **l'azienda**, e il titolare di **partecipazioni** societarie **trasferisce**, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti (Articolo 768-bis – *Nozione*).

Gli **obiettivi** del patto sono:

- - Consentire all'imprenditore di trasferire l'azienda o le partecipazioni rilevanti a quello dei suoi discendenti che egli **considera il più idoneo** per continuare l'impresa;
- - **Pianificare** il passaggio generazionale consentendo all'imprenditore di passare le (consegne) "chiavi" dell'azienda gradualmente finché egli è ancora vivo;
- - Consentire all'imprenditore di percorrere una soluzione alla sua successione che **pregiudichi il meno possibile i propri successibili legittimari**;
- - **Evitare controversie** tra gli eredi dato che il patto di famiglia è da tutti condiviso e concordato.

il Patto di famiglia - forma

A pena di nullità il contratto deve essere concluso per **atto pubblico** (Articolo 768-ter – *Forma*).

il Patto di famiglia - partecipazione

Al contratto devono partecipare anche il **coniuge** e tutti coloro che sarebbero **legittimari** ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore (Articolo 768-quater – Partecipazione).

Sono **parti contrattuali**:

- - **l'imprenditore** (intendendosi per tale il titolare dell'azienda e/o il titolare della partecipazione qualificata di una società che ha ad oggetto attività d'impresa);
- - uno o più **discendenti**, che possiamo chiamare "**continuatori**" dell'impresa (anche detto beneficiario);
- - il **coniuge** dell'imprenditore;
- - **tutti coloro che sarebbero legittimari** ove al momento della stipulazione del contratto si aprisse la successione dell'imprenditore.

Il patto di famiglia è un contratto *intervivos* avente ad **oggetto**:

- - il **trasferimento, in tutto o in parte, dell'azienda e/o della partecipazione societaria** dall'imprenditore al discendente (o ai discendenti);
- - il **pagamento da parte del discendente "continuatore" agli "altri partecipanti al contratto"** di una somma a titolo di liquidazione o il trasferimento di beni di proprietà del discendente "continuatore" a tale titolo;
- - **l'attribuzione convenzionale** di un valore a tale bene;
- - **l'eventuale rinuncia** in tutto o in parte di tali "altri partecipanti" alla liquidazione;
- - **l'assegnazione da parte dell'imprenditore agli "altri partecipanti"** di beni a riduzione del loro diritto alla liquidazione della legittima.

Effetto per discendente

Il patto di famiglia determina il **trasferimento immediato e definitivo**:

- dell'azienda o ramo aziendale (art. 2555 c.c.);
 - delle partecipazioni qualificate (intendendo quelle partecipazioni in società di persone o di capitali che attribuiscono al suo titolare il diritto di governo dell'azienda);
- dall'imprenditore al discendente "continuatore".

Ne consegue che l'azienda/ le partecipazioni trasferite e gli altri beni imprenditoriali oggetto del patto di famiglia:

- sono attribuiti al discendente "continuatore" ed agli altri partecipanti a titoli *definitivo*;
- costituiscono un *patrimonio separato* sottratto alla futura successione dell'imprenditore.

La **tacitazione del coniuge e degli altri legittimari** può essere regolata nel patto stesso ovvero in un contratto successivo dichiarato collegato (devono intervenire i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto).

Obbligato può essere, alternativamente:

- il discendente “continuatore” dell’azienda
- l’imprenditore trasferente liberando così il discendente “continuatore”.

- **Il discendente “continuatore”** può liquidare gli altri partecipati al patto con:
 - denaro (risorse personali, finanziamento bancario);
 - in natura.
- **L’imprenditore** può tacitare gli altri partecipanti disponendo in modo perequato a loro favore di altri beni diversi dall’azienda.

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie **devono liquidare gli altri partecipanti al contratto**, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti;

i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, **avvenga in natura**.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, **sono imputati alle quote di legittima loro spettanti**;

l’assegnazione può essere disposta anche con **successivo contratto** che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a **collazione o a riduzione**. (Articolo 768-quater – Partecipazione).

Ai fini della misura della tacitazione occorre considerare che:

Avviene nella misura della **quota frazionaria**, vale a dire corrisponde alla **quota di legittima** spettante ai partecipanti il patto se la successione si aprisse **in quel momento**;

La **base di computo** corrisponde al valore del patrimonio separato formato:

- dall'**azienda/partecipazioni** se la tacitazione è posta a carico del discendente “continuatore”;
- dall'**azienda/partecipazioni** e dagli **altri beni trasferiti** dall'imprenditore per tacitarli se la tacitazione è posta a carico del disponente.

Ai fini dalla misura della tacitazione tutti i beni oggetto del patto di famiglia, che costituiscono il patrimonio separato, **vengono valutati** secondo un **criterio convenzionale concordato dalle parti contrattuali**:

- Tale valore è riferito alla data in cui il contratto è concluso e si deve considerare definitivo;
- Sono irrilevanti ai fini successivi i mutamenti di valore e della consistenza dei beni trasferiti oggetto del contratto.

Patologie e rischi

1. il Patto di famiglia – impugnazione per vizi di consenso

Il patto puo' essere **impugnato dai partecipanti** ai sensi degli articoli 1427 e seguenti (**vizi di consenso**). L'azione si prescrive nel termine di un anno. (Articolo 768-quinquies – Vizi del consenso).

L'art 768-quater c.c. prevede la **necessaria partecipazione al contratto del coniuge e di coloro che sarebbero legittimari** in caso di apertura immediata della successione: è un requisito strutturale del patto di famiglia.

2. La **mancata partecipazione di uno o più legittimari** comporta l'impossibilità di invocare la disciplina speciale prevista dal patto di famiglia, con la conseguenza che:

- - il trasferimento dell'azienda/partecipazioni sarà inquadrato come **donazione**;
- - si applicheranno le **ordinarie regole che disciplinano la successione**;
 - a) azione di riduzione e collazione;
 - b) non vige il principio della valutazione all'atto della stipula ma a quella di apertura della successione.

L'art 768-quater c.c. prevede la **necessaria partecipazione al contratto del coniuge e di coloro che sarebbero legittimari** in caso di apertura immediata della successione: è un requisito strutturale del patto di famiglia.

3. All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari **che non abbiano partecipato al contratto** (*che non erano legittimari al momento dell'apertura*) possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali. L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies (per vizio di consenso) (**Articolo 768-sexies - Rapporti con i terzi**).

NB il diritto dei legittimari sopravvenuti:

- E' un diritto di credito
- Il *quantum* dovuto si determina tenendo conto del valore dell'azienda indicato nell'originario patto di famiglia aumentato degli interessi legali.

All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies. (Articolo 768 - sexies – Rapporti con i terzi).

il Patto di famiglia – scioglimento o modifica

Il contratto puo' essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

- 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
- 2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.....(Articolo 768-septies – Scioglimento)

Scioglimento del “Patto”

Le ipotesi di scioglimento del “Patto”, previste dalla Legge, sono:

A- IMPUGNAZIONE EX art. 1427 c.c.:

- causa: “Errore, violenza, dolo” vizi ossia per vizi del consenso...;
- soggetti legittimati: partecipanti al patto;
- termine prescrizione: 1 anno.

B- IMPUGNAZIONE EX art. 768-SEXIES, 2° C, c.c.:

- causa: mancato pagamento della somma di denaro o dei beni che costituiscono la quota di ciascun partecipante non assegnatario dell’azienda unitamente ai relativi interessi legali;
- soggetti legittimati: altri partecipanti al contratto diversi dagli assegnatari dell’azienda/quote di partecipazione.

C- SCIOGLIMENTO O MODIFICA SUCCESSIVA DEL CONTRATTO EX. 768-SEPTIES C.c.:

- soggetti legittimati: i medesimi che hanno concluso il patto di famiglia;
- modalità alternative:
 - nuovo contratto;
 - recesso, purché espressamente previsto nel tratto iniziale , che si perfezione con la dichiarazione certificata agli altri contraenti da parte di un notaio.

- **MANCATA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU’ LEGITTIMARI** comporta l’impossibilità di invocare la disciplina speciale prevista dal patto di famiglia, con la conseguenza che ha il diritto di diritto di credito determinato tenendo conto del valore dell’azienda indicato nell’originario patto di famiglia aumentato degli interessi legali.

il Patto di famiglia - controversie

Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli **organismi di conciliazione** previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5) (Articolo 768-octies – controversie)

Patti di famiglia e vincoli alla circolazione delle quote (vincoli civilistici e statutari)

- Rispetto delle norme sulle modifiche statutarie relative alla compagine sociale (*quorum*, adempimenti pubblicitari, delibere assembleari)
- Adempimento delle formalità richieste dallo Statuto della società la cui partecipazione è oggetto del trasferimento (eventuale clausola di gradimento a favore dei soci o dell'organo amministrativo, rinuncia ad esercitare diritto di prelazione da parte degli altri soci);
- Possibile trasferimento della nuda proprietà con riserva a favore del disponente del diritto di usufrutto

Modello di clausola di un Patto di Famiglia in materia di vincoli statutari alla circolazione quote):

“Stante l'intenzione del sig..... di cedere la partecipazione al capitale della... di sua proprietà e di cui al precedente punto a) mediante la stipula di un PATTO DI FAMIGLIA, come sopra precisato, sono state esperite tutte le necessarie formalità, così come previsto dall'art. ... del vigente Statuto, al fine di:

*- consentire agli altri soci di esprimere il proprio **gradimento**....*

*- consentire agli altri soci di **esercitare il diritto di prelazione**, diritto a cui gli altri soci hanno espressamente rinunciato con propria dichiarazione scritta ai sensi dell'art. ... del vigente Statuto sociale”*

Utilizzo dei “Patti di Famiglia” nella prassi professionale: opportunità e aspetti problematici;

Gli aspetti problematici:

- Il reperimento della liquidità necessaria al beneficiario per il pagamento delle liquidazioni (finanziamento bancario - *family buy out*);
- L'individuazione della base di calcolo della quota spettante al legittimario sopravvenuto (variazioni di valore dell'azienda / partecipazione);
- La determinazione di chi debba rimborsare l'eventuale familiare sopravvenuto;
- L'intervento necessario o meno di tutti i legittimari;
- La norma sembra disciplinare la successione delle aziende familiari, ma non vi è alcuna esplicita limitazione al trasferimento di un'impresa “*non familiare*”;
- Situazioni familiari particolarmente complesse (figli di diversi matrimoni, coniugi non conviventi, divorzi, ecc.), potrebbero rendere difficoltosa l'individuazione dei legittimari;
- Il dante causa deve essere un “*imprenditore*”, secondo le norme del codice civile., ovvero è prevista una interpretazione estensiva della norma (azienda/partecipazione).per cui è sufficiente la generica titolarità di partecipazioni.

- In caso di **sopravvenienza di nuovi soggetti** rientranti nel novero dei legittimari, successivamente alla stipula del patto (ad esempio: caso di successivo matrimonio dell'imprenditore, nascita o riconoscimento di ulteriori figli ...), è previsto il diritto dei legittimari sopravvenuti di chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari alla quota che sarebbe loro spettata se avessero partecipato al patto, aumentata degli interessi legali.
- I beneficiari del patto rispondono **solidalmente** verso il **legittimario sopravvenuto**, tuttavia, qualora i legittimari sopravvenuti non vengano compensati, possono impugnare il patto al fine di ottenerne l'annullamento.

Aspetti da valutare

Un primo aspetto da non trascurare è quello della futura gestione dell'azienda trasmessa con il patto di famiglia. E' infatti ragionevole ipotizzare che l'imprenditore che trasferisce il proprio "gioiello" al figlio più idoneo a succedergli alla guida dell'impresa non sia un novantenne ormai disinteressato al mondo degli affari, ma un attempato imprenditore con l'esperienza e la determinazione che gli hanno permesso di creare e gestire la propria ricchezza.

Questo induce a credere che – anche dopo la cessione – l'imprenditore voglia continuare, quantomeno per un certo periodo, ad avere un ruolo più o meno centrale nell'amministrazione dell'azienda che formi oggetto della cessione. Ecco allora la possibilità che, accanto al patto di famiglia, nascano accordi "a latere" destinati a garantire al cedente un effettivo ruolo di gestione all'interno dell'impresa, accordi che, a seconda dei casi, potranno prendere la forma di un **patto parasociale** o di altre figure negoziali.

Altro elemento di un certo rilievo nell'ambito del patto di famiglia è assunto dal valore dell'azienda (o delle partecipazioni) oggetto della cessione, posto che sembra essere proprio questa la base di calcolo della somma dovuta dall'assegnatario agli altri legittimari. A monte della stipulazione del patto di famiglia potrebbe allora inserirsi una **valutazione dell'azienda o delle partecipazioni sociali da parte di un esperto; la perizia**, infatti, potrebbe rendersi necessaria qualora tra i contraenti non vi fosse concordia sul valore da attribuire all'azienda (o alle partecipazioni) oggetto del patto da stipulare o anche solo più semplicemente per rendere l'intera operazione più sicura, garantendo al patto una maggiore stabilità nel tempo anche sotto il profilo delle impugnative contemplate dalla legge.

Patto di famiglia – aspetti fiscali

Imposte sui redditi/1

- **Trasferimento dell'azienda** (art. 58, tuir)
 - non emergono le plusvalenze
 - l'azienda conserva i valori fiscali. La neutralità del trasferimento e l'assenza di un salto di imposta è garantita dalla previsione che il donatario “eredita” il costo fiscalmente riconosciuto del donante

Imposte sui redditi/2

➤ **Trasferimento di partecipazione**

- non emergono plusvalenze (nel presupposto che la partecipazione non sia un bene d'impresa)
- la partecipazione conserva il costo del donante (art. 68, c. 6, Tuir)

Applicabilità della norma antielusiva art 16, c. 1 della L n. 383/2001.

Imposte sui redditi/3

- Liquidazione dei legittimari **da parte del trasferente imprenditore**
 - non costituisce reddito per i legittimari
 - se si tratta di beni, in alcuni casi il costo del trasferente si trasferisce ai legittimari (ad esempio per le partecipazioni ex art. 68, c. 6, tuir)
 - a seconda dei beni (es. art. 67 co. 1 lett. b) può risultare tassata in capo al dante causa

Imposte sui redditi/4

- Liquidazione dei legittimari da parte **del beneficiario**:
 - non costituisce costo per l'erogante
 - non costituisce reddito per i legittimari
 - se si tratta di beni, in alcuni casi si potrebbe ritenere che il costo del beneficiario si trasferisce ai legittimari (ad esempio per le partecipazioni *ex art. 68, c. 6, Tuir*)
 - se tratta di beni in regime d'impresa, per il trasferente costituisce destinazione a finalità estranee (art. 85, co. 2 e 86, co. 1, lett. c) del Tuir)

Imposte indirette/1

➤ Donazione dell'**azienda**

- esente da successioni, donazioni ipotecarie e catastali, a condizione che il discendente continui l'impresa per almeno 5 anni e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346/1990
- In caso contrario, o in caso di decadenza applicazione (in quest'ultimo caso con sanzioni e interessi di mora)
 - imposta di successione e donazione (4%) sul PN contabile,
 - ipotecarie e catastali (2+1%) sugli eventuali immobili compresi nell'azienda determinata sul valore catastale

Imposte indirette/2

- Donazione della **partecipazione**
 - esente da successioni e donazioni (art. 3, D.Lgs. N. 346/1990) se:
 - si tratta di partecipazione di controllo o che consente al/ai beneficiario/i di integrare il controllo
 - a condizione che il controllo sia mantenuto per almeno 5 anni
 - in caso contrario decadenza con applicazione imposta ordinaria, sanzione 30% e interessi di mora
 - altrimenti, imposta sulle donazioni con aliquota del 4% e franchigia di € 1.000.000 per ciascun beneficiario
 - se i beneficiari liquidano la quota degli altri legittimari, l'onere si deduce dall'imponibile (art. 56, D.Lgs. n. 346/1990)

Imposte indirette/3

- Liquidazione degli altri legittimari
 - anche se liquidata dai beneficiari dell'azienda (o partecipazione) si considera ulteriore donazione del disponente (art. 58, D.Lgs. N. 346/1990)
 - si applica imposta sulle donazioni con aliquote e franchigie differenziate in base alla parentela tra il disponente e i terzi legittimari
 - In senso contrario ordinanza 32823 del 19 dicembre 2018*
 - in caso di attribuzione di immobili, si applicano l'ipotecaria e catastale

- Rinuncia dei legittimari
 - nessuna tassazione autonoma